



FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA

REGOLAMENTO GRUPPO GIUDICI GARE

Titolo I – Il Gruppo Giudici Gare.

- Art. 1 – Natura
- Art. 2 – Funzioni
- Art. 3 – Autonomia

Titolo II – Struttura ed organizzazione.

- Art. 4 – Organi ed organismi
- Art. 5 – Il Consiglio Nazionale
- Art. 6 - Il Fiduciario Nazionale.
- Art. 7 - Le Assemblee Regionali.
- Art. 8 - Il Consiglio Regionale
- Art. 9 - La Commissione Regionale.
- Art. 10 - Il Fiduciario Regionale.
- Art. 11 - L'Assemblea Provinciale.
- Art. 12 - Il Consiglio Provinciale.
- Art. 13 - Il Fiduciario Provinciale.
- Art. 14 - Il Fiduciario Locale (eventuale).
- Art. 15 – I commissari straordinari.
- Art. 16 – La Commissione Tecnica Nazionale.
- Art. 17 - I Gruppi Tecnici di Lavoro a livello Nazionale, Regionale e Provinciale.
- Art. 18 – Incompatibilità.
- Art. 19 – L'ufficio centrale del G.G.G.

Titolo III - I giudici

- Art. 20 - I Giudici
- Art. 21 - I Giudici ausiliari
- Art. 22 - I Giudici provinciali
- Art. 23 - I Giudici regionali
- Art. 24 - I Giudici nazionali
- Art. 25 - I Giudici internazionali
- Art. 26 - Specializzazioni
- Art. 27 - Albi operativi
- Art. 28 - Mansioni ed elenchi speciali

TITOLIV - Diritti e doveri

Art. 29 - Tessera federale

Art. 30 - Diritti

Art. 31 - Benemerenze

Art. 32 - Doveri ed impegni

Art. 33 - Provvedimenti tecnici

TITOLV - Modifiche al regolamento e norme di attuazione

Art. 34 - Approvazione e variazioni

TITOLO I – Il Gruppo Giudici Gare

Art. 1 – Natura.

- 1.1 Il Gruppo Giudici Gare (G.G.G.), costituito da tutti i Giudici di Gara regolarmente tesserati, secondo l'articolo 6.2 lettera g) dello Statuto federale, è l'organismo tecnico della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) preposto ad assicurare il corretto svolgimento delle manifestazioni di atletica leggera approvate dai competenti organi federali.
- 1.2 G.G.G. fa parte, sia a livello centrale che a livello periferico, della struttura organizzativa della FIDAL e ne utilizza sedi, uffici, mezzi e personale.

Art. 2 – Funzioni.

- 2.1 Il G.G.G. ha il compito di controllare le manifestazioni di atletica leggera, con completa autonomia giudicante e competenza tecnica esclusiva nell'applicare le regole contenute nel Regolamento Tecnico Internazionale (R.T.I.), nei regolamenti particolari delle manifestazioni e nelle disposizioni degli organi federali competenti, senza alcun vincolo di subordinazione.
- 2.2 Il G.G.G. provvede, ai sensi dell'articolo 6.2 lettera g) dello Statuto Federale, al reclutamento, alla formazione, all'organizzazione ed all'impiego dei Giudici di Gara, nonché al loro aggiornamento e alla loro periodica valutazione, con potestà disciplinare, attraverso proprie strutture, per fatti squisitamente tecnici.

Art. 3 – Autonomia.

- 3.1 L'autonomia funzionale-organizzativa ed operativa interna del G.G.G. è garantita attraverso gli organi ed organismi di cui al Titolo II del presente Regolamento.

TITOLO II – Struttura ed organizzazione

Art. 4 – Organi ed organismi.

- 4.1 Il G.G.G. realizza le proprie finalità istituzionali mediante organi centrali e territoriali.
- 4.2 Sono organi centrali:
 - a - Il Consiglio Nazionale.
 - b - Il Fiduciario Nazionale.
- 4.3 Sono organi territoriali a livello regionale:
 - a - L'Assemblea Regionale.
 - b - Il Consiglio Regionale
 - c - La Commissione Regionale.
 - d - Il Fiduciario Regionale.
- 4.4 Sono organi territoriali a livello provinciale:
 - a - L'Assemblea Provinciale.
 - b - Il Consiglio Provinciale.
 - c - Il Fiduciario Provinciale.
 - d - Il Fiduciario Locale
- 4.5 Sono organismi del G.G.G.:

- a - La Commissione Tecnica Nazionale G.G.G.
- b - I Gruppi Tecnici di Lavoro a livello nazionale, regionale e provinciale.

Art. 5 – Il Consiglio Nazionale.

- 5.1 - Il Consiglio Nazionale è organo nazionale del G.G.G. ed è composto dai Fiduciari Regionali e dal Fiduciario Nazionale; in caso di loro impedimento, alle riunioni possono partecipare i loro delegati. Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Fiduciario Nazionale senza diritto di voto.
- 5.2 - Il Consiglio Nazionale è convocato, con relativo ordine del giorno, dal Fiduciario Nazionale ogni qual volta questi ne ravvisi la necessità e comunque non meno di 3 volte l'anno. Delle riunioni del Consiglio Nazionale si deve dare preventiva notizia al Presidente Federale. Le riunioni sono valide solo in presenza della metà più uno dei suoi componenti e di esse deve essere redatto apposito verbale. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. La convocazione del Consiglio Nazionale può avvenire anche su richiesta scritta e motivata dei $\frac{3}{4}$ dei suoi componenti. La richiesta deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare e deve essere relativa a materie rientranti nelle competenze indicate nei successivi commi del presente articolo. La seduta deve tenersi entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta e l'avviso di convocazione deve essere inviato entro 7 giorni dalla richiesta stessa. E' facoltà del Fiduciario Nazionale invitare alle riunioni persone che, per incarichi ricoperti ed esperienze maturate, possono apportare un contributo alla discussione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
- 5.3 – Il Consiglio Nazionale, sulla base delle direttive del Consiglio Federale, provvede a:
- 5.3.1. - definire le direttive di indirizzo dell'attività del Gruppo;
 - 5.3.2.- approvare il piano programmatico annuale delle attività presentato dal Fiduciario Nazionale, contenente:
 - 5.3.2.1 - i programmi di attività del Gruppo per l'anno successivo,
 - 5.3.2.2 - le linee di indirizzo per la formazione delle giurie,
 - 5.3.2.3 - gli obiettivi e le procedure relative alla formazione, alla specializzazione ed all'aggiornamento dei giudici;
 - 5.3.3 - esprimere parere consultivo sulle proposte che riguardano la struttura e l'organizzazione del gruppo;
 - 5.3.4 - definire le direttive di indirizzo relative al funzionamento degli organi periferici;
 - 5.3.5 - esprimere parere consultivo per l'impiego dei fondi a disposizione del Gruppo;
 - 5.3.6 - valutare le esperienze locali espresse dai Fiduciari Regionali;
 - 5.3.7 - esercitare il potere di controllo sull'attività del Fiduciario Nazionale;
 - 5.3.8 – proporre, in caso di gravi ed evidenti inefficienze e/o per azioni contrarie alle funzioni ed all'attività del G.G.G. e/o per violazioni del presente regolamento, la revoca del Fiduciario Nazionale, con atto scritto e motivato assunto a maggioranza di almeno $\frac{3}{4}$ dei suoi componenti e da indirizzare al Presidente Federale.

Art. 6 - Il Fiduciario Nazionale.

- 6.1 - Il Fiduciario Nazionale e il Vice Fiduciario Nazionale sono giudici del ruolo nazionale nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale. La carica di Fiduciario Nazionale e di Vice Fiduciario è incompatibile con altri incarichi federali elettivi o di nomina e con l'appartenenza come socio o tesserato a enti affiliati. Il Vice Fiduciario sostituisce il

Fiduciario Nazionale assumendone interamente i compiti e le funzioni in caso di temporaneo impedimento di questo ultimo.

- 6.2 - Il Fiduciario Nazionale è il responsabile del G.G.G. e lo rappresenta, sovrintendendo l'organizzazione del G.G.G. adottando i provvedimenti tecnici ed organizzativi idonei e ne risponde nei confronti del Presidente e del Consiglio Federale.
- 6.3 - Il periodo del mandato del Fiduciario Nazionale e del Vice Fiduciario Nazionale coincide con il quadriennio olimpico; il Fiduciario Nazionale e il Vice Fiduciario Nazionale possono essere riconfermati con un limite massimo di tre mandati consecutivi. Durante il mandato il Fiduciario Nazionale non può rivestire ruoli operativi nell'ambito di manifestazioni federali nazionali. Alla scadenza del mandato il Fiduciario Nazionale rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Fiduciario Nazionale.
- 6.4 – Il Fiduciario Nazionale cura l'attuazione delle direttive ricevute dal Consiglio Nazionale del G.G.G. definite in armonia con le direttive emanate a tale scopo dal Consiglio Federale. A tal fine il Fiduciario Nazionale programma l'attività del G.G.G.. Il Fiduciario Nazionale presenta inoltre al Consiglio Federale le proposte relative ai progetti tecnici ed organizzativi nonché il programma annuale di attività con le relative previsioni di spesa. Presenta altresì il piano economico finanziario nei limiti delle assegnazioni di bilancio stabilite dal Consiglio Federale.
- 6.5 - Il Fiduciario Nazionale partecipa di diritto all'Assemblea Nazionale della FIDAL, alle riunioni del Consiglio Federale e, su invito del Presidente Federale, alle riunioni della Giunta Esecutiva.
- 6.6 – Il Fiduciario Nazionale presiede le sedute del Consiglio Nazionale del G.G.G. senza diritto di voto. In caso di sua assenza od impedimento presiede il Vice Fiduciario Nazionale sempre senza diritto di voto.
- 6.7 - Il Fiduciario Nazionale, avvalendosi della Commissione Tecnica Nazionale di cui all'art. 16 del presente regolamento, svolge i seguenti compiti di governo del G.G.G. :
 - 6.7.1 - redige il piano programmatico annuale delle attività di cui all'art. 5 sottoponendolo per l'approvazione al Consiglio Nazionale prima dell'inizio del nuovo esercizio;
 - 6.7.2 - emana le disposizioni operative per l'applicazione delle direttive di indirizzo di cui all'art.5;
 - 6.7.4 - provvede all'inquadramento dei giudici nel Ruolo Nazionale;
 - 6.7.5 – provvede alla formazione degli appositi Albi Operativi Nazionali ed istituisce ed aggiorna Elenchi Speciali per particolari mansioni;
 - 6.7.6 – designa, sulla base delle linee di indirizzo di cui all'art. 5, le giurie per le manifestazioni internazionali e nazionali, delegando ai Fiduciari Regionali e/o agli altri organi periferici il completamento delle stesse e avvalendosi eventualmente di Gruppi Tecnici di Lavoro;
 - 6.7.7 - valuta periodicamente l'operato tecnico e comportamentale dei giudici ed assume iniziative conseguenti;
 - 6.7.8 - istruisce le pratiche relative ai provvedimenti disciplinari per il loro inoltro ai competenti Organi federali.
- 6.8 - Il Fiduciario Nazionale esamina ed inoltra agli Organi Federali competenti le proposte di omologazione dei primati e delle migliori prestazioni nazionali ed internazionali.
- 6.9 - Il Fiduciario Nazionale svolge altresì i seguenti compiti di gestione organizzativa del G.G.G.:
 - 6.9.1 - predispone i programmi tecnici ed organizzativi relativi alla attività del G.G.G. e dei suoi tesserati;
 - 6.9.2 - emana comunicati e circolari per disciplinare il reclutamento, la formazione e l'inquadramento dei giudici;

- 6.9.3 - assicura l'attuazione del Regolamento del G.G.G. e di ogni altra disposizione organizzativa emanata dagli Organi Federali centrali riguardante l'attività del Gruppo;
- 6.9.4 - vigila sull'applicazione ed interpretazione delle norme del R.T.I. e di quelle relative alle manifestazioni approvate dagli organi della FIDAL;
- 6.9.5 - presenta al Consiglio Federale, per il successivo inoltro alla I.A.A.F., le proposte di modifica al R.T.I.;
- 6.9.6 - programma forme di incentivazione a favore dei giudici e propone al Presidente Federale i nominativi dei giudici meritevoli di eventuali riconoscimenti.

- 6.10 - Il Fiduciario Nazionale stabilisce il numero, la composizione, le finalità e la durata dei Gruppi Tecnici di Lavoro a livello nazionale, nominandone i responsabili ed i componenti. Designa altresì i rappresentanti del G.G.G. presso altri settori federali e propone al Consiglio Federale eventuali rappresentanti del G.G.G. presso altre Federazioni.
- 6.11 - Il Fiduciario Nazionale può essere revocato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, nei seguenti casi:
 - 6.11.1 - su iniziativa del Presidente, per motivata ed evidente inefficienza e/o per gravi azioni contrarie alla attività federale;
 - 6.11.2. - su proposta motivata del Consiglio Nazionale, di cui all'art. 5.In caso di decadenza del Consiglio Federale il Fiduciario Nazionale decade rimanendo in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Fiduciario Nazionale.

Art. 7 - Le Assemblee Regionali.

- 7.1 - Le Assemblee Regionali si distinguono in ordinarie e straordinarie.
- 7.2 - Le Assemblee Regionali ordinarie hanno luogo alla scadenza del quarto anno del quadriennio olimpico e sono convocate dal Fiduciario Regionale, mediante apposito avviso da inoltrarsi almeno dieci giorni prima della data stabilita per la loro effettuazione. Le Assemblee devono essere svolte entro il novantesimo giorno successivo allo svolgimento della Assemblea Nazionale della Federazione. La data di effettuazione delle Assemblee regionali è fissata dal Fiduciario Nazionale e comunicata ai Fiduciari Regionali almeno trenta giorni prima. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, che comprenderà la relazione tecnico-morale (scritta e distribuita a tutti gli aventi diritto a partecipare all'Assemblea, e da sottoporre ad approvazione) della Commissione Regionale e l'elezione dei componenti della Commissione Regionale.
- 7.3 - Le Assemblee Regionali straordinarie sono convocate dal Fiduciario Regionale, previa comunicazione al Fiduciario Nazionale, su richiesta scritta e motivata presentata dalla metà più uno dei Giudici aventi diritto a voto nella regione e/o nelle ipotesi di vacanze nella Commissione Regionale, verificatesi prima della fine del mandato quadriennale, tali da compromettere la regolare funzionalità dell'organo ed alle quali non si possa far fronte con surroga tra i primi dei non eletti. Nel caso di Assemblee Regionali straordinarie che si svolgano non oltre un anno dalla data dell'ultima Assemblea, i Delegati saranno gli stessi della precedente, salvo che il giudice delegato non sia più tesserato, o sia deceduto o sia altrimenti permanentemente impedito. In questi casi si procederà a sostituzione con il primo dei delegati supplenti. Se ciò non fosse possibile, si procederà ad effettuare nuove Assemblee Provinciali straordinarie. Trascorso il termine dell'anno dall'ultima Assemblea occorrerà indire nuove Assemblee Provinciali straordinarie.

7.4 - Di seguito si indicano le norme comuni alle Assemblee Regionali ordinarie e straordinarie. Partecipano di diritto alle Assemblee Regionali:

- 7.4.1 - i Delegati eletti nelle Assemblee Provinciali ciascuno recante un solo voto;
- 7.4.2 - il Fiduciario Regionale, o l'eventuale Commissario Straordinario ed i componenti della Commissione Regionale;
- 7.4.3 - i Fiduciari Provinciali e Locali;
- 7.4.4 - il Presidente ed i Consiglieri Federali;
- 7.4.5 - il Fiduciario Nazionale G.G.G.;
- 7.4.6 - i componenti della Commissione Tecnica Nazionale G.G.G.;
- 7.4.7 - il Presidente del Comitato Regionale FIDAL o un suo delegato;

Hanno diritto di voto esclusivamente i Delegati eletti nelle Assemblee Provinciali, secondo le norme di cui al presente Regolamento.

7.5 - L'Assemblea è valida, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno dei delegati eletti nella regione; in seconda convocazione, da effettuarsi dopo che sia trascorsa almeno un'ora dalla prima, purché sia presente almeno il quaranta per cento dei delegati eletti nella regione. Dopo che sono state ufficialmente comunicate all'Assemblea le risultanze della verifica poteri, eventuali ritardatari non potranno partecipare alle votazioni in corso ma solo a quelle successive. Possono assistere all'Assemblea, senza diritto di voto, anche i giudici della regione non delegati. Il primo punto all'ordine del giorno deve essere costituito dalla nomina dell'Ufficio di Presidenza composto da un Presidente dell'Assemblea e da un Segretario, su proposta del Fiduciario Regionale. Il Segretario redigerà il verbale (controfirmato dal Presidente) da conservare agli atti e da inviare, in copia, al Fiduciario Nazionale. La verifica dei poteri, cioè del diritto di partecipazione e di voto, e lo scrutinio dei voti vengono effettuati da una commissione composta dal Giudice Unico Regionale con funzioni di Presidente o, in sua assenza, da un componente del Consiglio Regionale delegato dal Presidente del Comitato Regionale e da due giudici non candidati nominati dalla Commissione Regionale o dal Commissario Straordinario.

7.6 - Le elezioni avvengono a maggioranza semplice ed a scrutinio segreto. Per l'elezione dei componenti della Commissione Regionale, ogni Delegato può votare un numero di candidati non superiore ai 2/3 dei componenti da eleggere. Le preferenze in eccedenza determineranno l'annullamento della scheda. Qualora uno (o più) degli eletti dichiarasse in Assemblea la propria indisponibilità a ricoprire la carica, egli sarà sostituito dal primo dei non eletti e così via fino alla completa composizione della Commissione. Analogamente si procederà qualora uno o più degli eletti dichiarino entro 15 giorni dall'elezione la propria indisponibilità a ricoprire la carica.

7.7 - Per tutte le altre votazioni, che avvengono a maggioranza semplice, per le quali non siano previste specifiche modalità nel presente Regolamento, il tipo di votazione viene stabilito dal Presidente dell'Assemblea tra le seguenti forme: (a) per alzata di mano, (b) per appello nominale, (c) a scrutinio segreto.

7.8 - Eventuali reclami sulla validità delle operazioni di voto e di scrutinio o sui requisiti di eleggibilità dei giudici votati, se non presentati in Assemblea, devono essere inviati entro 48 ore dalla chiusura dell'Assemblea, a mezzo lettera raccomandata, al Fiduciario Nazionale G.G.G. e per conoscenza al Presidente del Comitato Regionale FIDAL.

Art. 8 - Il Consiglio Regionale

8.1 - Il Consiglio Regionale è costituito dal Fiduciario Regionale, dai componenti della Commissione Regionale e dai Fiduciari Provinciali. Possono partecipare alle riunioni, con

parere consultivo, i Fiduciari Locali. E' facoltà del Fiduciario Regionale invitare alle riunioni altre persone che, per incarichi ricoperti ed esperienze maturate, possono apportare un contributo alla discussione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

- 8.2. - Il Consiglio Regionale esamina sulla base degli indirizzi tecnico-programmatici espressi dagli organi centrali del G.G.G. tutti i problemi inerenti le attività del G.G.G. regionale, fornendo indirizzi per la loro risoluzione al Fiduciario Regionale, valuta le problematiche relative all'operato dei Giudici tenendo presenti le esperienze locali espresse dai Fiduciari Provinciali (e Locali ove nominati), esprime parere consultivo per l'impiego dei fondi a disposizione del Gruppo. Il Consiglio inoltre progetta interventi di carattere generale inerenti il funzionamento degli organi periferici.
- 8.3 – Il Consiglio Regionale dura in carica l'intero quadriennio olimpico e si riunisce ogni qual volta il Fiduciario Regionale lo ritenga utile e comunque non meno di due volte l'anno. Viene convocato, con relativo ordine del giorno, dal Fiduciario Regionale. Il Consiglio è, inoltre, convocato qualora la maggioranza più uno dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta e motivata al Fiduciario Regionale.
- 8.4 – Il Consiglio è presieduto dal Fiduciario Regionale o in sua assenza dal Vice Fiduciario Regionale o da altro componente della Commissione Regionale a ciò appositamente delegato. Delle riunioni del Consiglio Regionale deve essere data preventiva notizia al Presidente del Comitato Regionale e di esse deve essere redatto apposito verbale. Le riunioni del Consiglio Regionale sono valide se siano presenti la metà più uno degli aventi diritto. Essa delibera a maggioranza dei presenti, ed in caso di parità di voti prevale il voto del Fiduciario Regionale o di chi in sua vece la presiede.
- 8.5 - In attuazione della Legge Costituzionale e dello Statuto Federale, l'articolazione periferica del G.G.G. nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano ha gli stessi caratteri di quella disposta per le Regioni ad ogni effetto organizzativo e decisionale.
- 8.6 - Nei casi di vacanza del Fiduciario Regionale l'attività del Consiglio Regionale é sospesa fino alla nomina del nuovo Fiduciario.

Art. 9 - La Commissione Regionale.

- 9.1 - La Commissione Regionale è composta da un numero dispari di membri fissato dal Consiglio Regionale tra un minimo di tre ed un massimo di sette sulla base di apposita deliberazione del Consiglio Nazionale G.G.G. che fissa criteri in relazione al numero dei tesserati per regione. Il Fiduciario Regionale è compreso nel numero dei componenti della Commissione Regionale. La Commissione Regionale opera in base alle direttive impartite dalla Commissione Tecnica Nazionale del G.G.G..
- 9.2 - Possono essere eletti alla carica di componente della Commissione Regionale G.G.G. tutti i giudici della regione aventi diritto a voto, con un limite massimo di tre mandati consecutivi. Possono candidarsi tutti i giudici della regione aventi diritto a voto, in regola con il tesseramento per l'anno in corso, che abbiano almeno due anni di anzianità. Le candidature devono pervenire alla Segreteria del Comitato Regionale FIDAL entro le ore 12.00 del settimo giorno antecedente lo svolgimento della Assemblea Regionale. L'elenco dei candidati verrà comunicato dal Presidente dell'Assemblea. In caso di parità di voti sarà eletto il giudice che vanta una maggiore anzianità di tesseramento o, in subordine, il più anziano di età.

9.3 - La Commissione Regionale ha il compito di coordinare le attività regionali in armonia con il calendario delle manifestazioni approvate dal Comitato Regionale e di predisporre il piano del fabbisogno economico relativo al funzionamento del Gruppo, in rapporto alle esigenze dell'attività agonistica ed alle iniziative intese al miglioramento delle prestazioni dei giudici della regione.

9.4 – La Commissione Regionale ha inoltre il compito di:

9.4.1 - garantire i servizi di giuria nelle manifestazioni internazionali, nazionali ed interregionali a completamento delle convocazioni disposte dal Fiduciario nazionale;

9.4.2 - procedere alle designazioni ed alle convocazioni regionali, fermo restando la facoltà di delega delle giurie per le manifestazioni regionali e, se necessario per altre minori, ai Fiduciari provinciali e/o locali;

9.4.3 - curare il reclutamento, la formazione, l'impiego, l'inquadramento, l'aggiornamento e, per delega del Fiduciario Nazionale, il tesseramento dei giudici nell'ambito regionale;

9.4.5 - dare attuazione alle norme sulla qualificazione e specializzazione dei giudici;

9.4.6 - promuovere forme di incentivazione a favore dei giudici meritevoli;

9.4.7 - nominare Gruppi Tecnici di Lavoro a livello regionale;

9.4.8 - istituire eventualmente elenchi speciali, a livello regionale, riferiti a particolari mansioni;

9.4.9 - controllare l'attività degli organi provinciali del G.G.G. e valutare l'operato tecnico e comportamentale dei giudici della regione;

9.4.10 - esaminare i casi di irregolarità nel funzionamento delle giurie o di singoli giudici, ovvero i casi di comportamento non conforme alle norme da parte di giudici operanti in campo, trasmettendo le risultanze al Fiduciario Nazionale per i provvedimenti di competenza e/o per l'inoltro agli Organi di Giustizia federale, limitatamente ai casi suscettibili di provvedimenti tecnici o disciplinari.

I componenti della Commissione Regionale devono, inoltre, collaborare con il Fiduciario Regionale espletando quei compiti che vengono loro specificatamente assegnati.

9.5 - La Commissione Regionale si riunisce per la gestione del Gruppo ogni qual volta il Fiduciario Regionale lo ritenga necessario e comunque non meno di 3 volte l'anno, ovvero su richiesta scritta e motivata di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Delle riunioni della Commissione Regionale deve essere data preventiva notizia al Presidente del Comitato Regionale. Le riunioni sono valide se vi partecipano il Fiduciario Regionale, o in sua assenza il Vice Fiduciario Regionale, ed almeno la metà dei restanti componenti. Le delibere sono assunte a maggioranza semplice. In caso di parità, prevale il voto del Fiduciario Regionale o di chi in sua vece presiede la riunione. Di ogni riunione dovrà essere redatto apposito verbale da conservare agli atti del Comitato Regionale. E' facoltà del Fiduciario Regionale invitare alle riunioni altre persone che, per incarichi ricoperti ed esperienze maturate, possono apportare un contributo alla discussione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

9.6 - Le dimissioni di un componente della Commissione Regionale devono essere presentate al Fiduciario Regionale. Tutte le vacanze della Commissione Regionale vengono coperte con i primi dei non eletti nell'ultima Assemblea. Ove questi manchino o siano in numero insufficiente, tale che la mancata reintegrazione possa compromettere la regolare funzionalità dell'organo, il Fiduciario Nazionale autorizzerà, sentito il Fiduciario Regionale ed informato il Presidente del Comitato Regionale FIDAL, la convocazione delle Assemblee straordinarie (Provinciali e Regionale) per la reintegrazione della Commissione Regionale.

9.7 - I componenti della Commissione Regionale, che risultino assenti senza giustificato motivo alle riunioni della Commissione o della Consulta Regionale per almeno tre volte consecutive, saranno dichiarati decaduti dal Fiduciario Nazionale dietro richiesta del Fiduciario Regionale. La Commissione Regionale decade, comunque, assieme al Fiduciario Regionale quando si verifichi una situazione di vacanza della metà più uno dei suoi componenti. Può essere, altresì, dichiarata decaduta, assieme al Fiduciario Regionale, con provvedimento motivato del Fiduciario Nazionale, nei casi, collegialmente imputabili anche solo per colpa grave, di accertata violazione delle norme statutarie e/o regolamentari, ovvero per irregolarità nella gestione delle manifestazioni, ovvero per sfiducia espressa da almeno 2/3 dei Giudici della regione aventi diritto a voto, ovvero per squalifiche o sospensioni inflitte dagli Organi di Giustizia Federale. In tale ipotesi il Fiduciario Nazionale, sentito il Presidente del Comitato Regionale, procede alla nomina di un Commissario Straordinario per la gestione del Gruppo, il quale dovrà provvedere a convocare l'Assemblea straordinaria da tenersi entro il termine di sessanta giorni dal momento in cui si è verificata la decadenza.

Art. 10 - Il Fiduciario Regionale.

10.1 - Il Fiduciario Regionale è il responsabile del G.G.G. in regione ed attua, sul territorio, le direttive e le indicazioni programmatiche approvate dal Consiglio Regionale del G.G.G.

10.2 - Il Fiduciario Regionale ed il Vice Fiduciario Regionale sono nominati dal Fiduciario Nazionale su proposta del Presidente del Comitato Regionale scegliendolo tra i componenti eletti della Commissione Regionale e restano in carica fino al termine del quadriennio olimpico. Il Fiduciario Regionale ed il Vice Fiduciario Regionale possono essere rinominati nella carica con un limite massimo di tre mandati consecutivi. In caso di decesso, decadenza, dimissioni o impedimento permanente il Fiduciario Regionale è sostituito, per l'ordinaria amministrazione e fino alla nomina del nuovo Fiduciario, dal Vice Fiduciario Regionale e, in caso di impossibilità da parte di questo, dal componente della Commissione Regionale più anziano di tesseramento o, in subordine, di età. Si provvederà, quindi, alla nomina del nuovo Fiduciario Regionale secondo le modalità di cui al presente comma, previa reintegrazione della Commissione Regionale attraverso la surroga con il primo dei non eletti. In mancanza di questo previa indizione (a cura del Fiduciario Nazionale o del Commissario Straordinario ove nominato) dell'Assemblea Regionale Straordinaria per l'elezione di una nuova Commissione regionale. L'Assemblea dovrà essere tenuta non oltre il termine di sessanta giorni dal momento in cui si è verificata la vacanza.

10.3 - Il Fiduciario Regionale, o in sua assenza il Vice Fiduciario Regionale o altro componente della Commissione Regionale a ciò appositamente delegato, partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Regionale e del Consiglio di Presidenza (laddove costituito), ai quali risponde della efficienza del Gruppo; presenta le esigenze formulate dalla Commissione e dalla Consiglio Regionale; propone l'omologazione dei primati e delle migliori prestazioni regionali ed effettua l'omologazione dei risultati delle manifestazioni effettuate in regione.

10.4 - Il Fiduciario Regionale convoca e presiede il Consiglio Regionale secondo quanto disposto nell'art. 8.

10.5 - Il Fiduciario Regionale presiede e coordina la Commissione Regionale; in caso di assenza o di impedimento temporaneo viene sostituito dal Vice Fiduciario Regionale in tutte le funzioni.

Art. 11 - L'Assemblea Provinciale.

- 11.1 - Le Assemblee Provinciali ordinarie hanno luogo alla scadenza del quarto anno di ogni quadriennio olimpico e sono convocate dal Fiduciario Provinciale. L'avviso di convocazione, da inviarsi almeno dieci giorni prima della data della riunione, deve contenere l'ordine del giorno, che comprenderà la relazione tecnico-morale del Fiduciario Provinciale, l'elezione del Fiduciario Provinciale e l'elezione dei Delegati all'Assemblea Regionale. La relazione del Fiduciario Provinciale deve essere scritta e distribuita a tutti i Giudici aventi diritto a voto. L'Assemblea deve essere tenuta almeno quindici giorni prima dell'Assemblea Regionale.
- 11.2 - Partecipano di diritto all'Assemblea Provinciale: il Fiduciario Provinciale, i Fiduciari Locali, tutti i giudici della provincia in regola con il tesseramento. Possono, inoltre, partecipare all'Assemblea Provinciale:
- il Presidente ed i Consiglieri Federali;
 - il Fiduciario Nazionale G.G.G.;
 - il Presidente del Comitato Regionale FIDAL;
 - il Presidente del Comitato Provinciale FIDAL (o il Delegato Provinciale);
 - il Fiduciario Regionale G.G.G.;
 - i Componenti della Commissione Regionale G.G.G..
- 11.3 - Hanno diritto di voto i giudici della Provincia, del Ruolo Provinciale, Regionale, Nazionale ed Internazionale purché abbiano conseguito un numero complessivo di presenze, in Italia o all'estero, pari o superiore al numero delle manifestazioni controllate nella provincia di appartenenza così determinata:
- | | |
|---|--------------------|
| fino a 30 manifestazioni nella provincia: | presenze numero 5; |
| da 31 a 50 | “ n. 8 ; |
| da 51 a 75 | n. 12 ; |
| da 76 a 120 | n. 15 ; |
| da 121 a 200 | n. 18 ; |
| oltre 200 | n. 20 . |
- 11.4 - L'Assemblea procede alla nomina di un Ufficio di Presidenza, composto da un Presidente dell'Assemblea e da un Segretario, su proposta del Fiduciario Provinciale. Il Segretario dell'Assemblea redige il verbale, che deve essere sottoscritto anche dal Presidente dell'Assemblea ed inviato, in copia, alla Commissione Regionale. L'Assemblea è valida, in prima convocazione, qualora sia presente almeno la metà più uno dei giudici aventi diritto a voto; in seconda convocazione, da effettuarsi dopo che sia trascorsa almeno un'ora dalla prima, quando siano presenti almeno $\frac{1}{4}$ degli aventi diritto a voto. Delibera a maggioranza dei presenti.
- 11.5 - L'Assemblea procede alla nomina di una commissione per la verifica poteri composta da tre giudici, di cui uno con funzioni di Presidente, su proposta del Fiduciario Provinciale. La stessa Commissione procederà anche allo scrutinio dei voti.
- 11.6 - Nelle Assemblee Provinciali a ciascun giudice avente diritto spetta un solo voto. Non sono ammesse deleghe. Per l'elezione del Fiduciario Provinciale può essere espressa una sola preferenza; per l'elezione dei delegati all'Assemblea Regionale possono essere espresse un massimo di preferenze pari a due terzi dei delegati da eleggere. Le schede con preferenze in eccesso saranno dichiarate nulle. Per l'elezione dei delegati ogni Provincia ha diritto di eleggere un delegato per ogni cinque voti attribuiti. L'eventuale resto pari o superiore a tre darà diritto ad un ulteriore delegato. Resti inferiori non daranno diritto alla elezione di alcun

altro delegato. Sono eletti delegati coloro i quali avranno riportato il numero maggiore di preferenze. In caso di parità sarà eletto il giudice con maggiore anzianità di tesseramento o, in subordine, d'età. Tutti gli altri candidati che avranno ottenuto voti, posti in ordine di graduatoria in base alle preferenze attribuite, sono nominati delegati supplenti. I delegati supplenti saranno chiamati a sostituire il delegato o i delegati impediti secondo l'ordine delle preferenze. L'elezione del Fiduciario Provinciale e dei delegati avviene su apposite e distinte schede. Possono essere eletti alla carica di Fiduciario Provinciale e come Delegati Provinciali all'Assemblea Regionale tutti i giudici in regola con il tesseramento e aventi diritto a voto. Non sono eleggibili a Delegato Provinciale i giudici che ricoprono cariche nell'ambito del G.G.G. a livello nazionale o regionale. Le candidature alla carica di Fiduciario Provinciale possono essere presentate anche direttamente in Assemblea.

- 11.7 - Per tutte le votazioni per le quali non siano previste speciali modalità nel presente Regolamento, il tipo di votazione viene stabilito dal Presidente dell'Assemblea tra le seguenti forme: (a) per alzata di mano, (b) per appello nominale, (c) a scrutinio segreto. Le elezioni avvengono sempre a scrutinio segreto. Eventuali reclami sulla validità delle operazioni di voto e di scrutinio o sui requisiti di eleggibilità dei giudici votati, se non presentati in Assemblea, dovranno essere inviati entro quarantaotto ore dalla chiusura dell'Assemblea, a mezzo lettera raccomandata, alla Commissione Regionale G.G.G..
- 11.8 - L'Assemblea Provinciale straordinaria è convocata dal Fiduciario Regionale in caso di dimissioni, decadenza, decesso o impedimento permanente del Fiduciario Provinciale G.G.G., così come in caso di richiesta scritta e motivata presentata dalla metà più uno dei giudici aventi diritto a voto nella provincia. Le norme che regolano lo svolgimento delle Assemblee straordinarie sono le stesse previste per le Assemblee ordinarie.

Art. 12 - Il Consiglio Provinciale.

- 12.1 - Il Consiglio Provinciale è l'organo che, nell'ambito della provincia, opera in base alle direttive degli Organi centrali e regionali del G.G.G. ed è costituita dal Fiduciario Provinciale e dai Fiduciari Locali ove nominati. Dura in carica l'intero quadriennio olimpico e viene presieduta dal Fiduciario Provinciale o da chi lo sostituisce in base al presente regolamento.
- 12.2 - Qualora i Fiduciari locali non siano stati nominati o siano in numero inferiore a due, la Commissione Regionale, su proposta del Fiduciario Provinciale, potrà provvedere a nominare da due a quattro ulteriori componenti del Consiglio Provinciale, scegliendoli, su indicazione del Fiduciario Provinciale, tra i giudici aventi diritto a voto residenti in provincia. La nomina dovrà tenere conto anche dell'articolazione territoriale dell'attività nella provincia.
- 12.3 - Il Consiglio Provinciale si riunisce ogni qualvolta il Fiduciario Provinciale lo ritenga necessario (o su richiesta scritta e motivata della metà più uno dei suoi componenti), con convocazione scritta da comunicare al Presidente (o al Delegato) Provinciale FIDAL ed al Fiduciario Regionale. Il Consiglio Provinciale è presieduto dal Fiduciario Provinciale o da chi lo sostituisce in base al presente regolamento; è facoltà del Fiduciario Provinciale invitare alle riunioni altre persone che, per il loro specifico incarico o per la loro comprovata competenza, possano dare un contributo ai lavori della Consulta.
- 12.4 - Il Consiglio è validamente riunito se vi partecipa il Fiduciario Provinciale (o chi lo sostituisce in base al presente regolamento) ed almeno la metà dei suoi componenti. Delibera

a maggioranza di voti dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Fiduciario Provinciale o di chi, in sua assenza, presiede la riunione.

12.5 - Il Consiglio Provinciale decade in caso di decadenza, dimissioni, decesso o impedimento permanente del Fiduciario Provinciale G.G.G. e viene ricostituito con l'elezione del nuovo Fiduciario Provinciale.

Art. 13 - Il Fiduciario Provinciale.

13.1 - Il Fiduciario Provinciale, eletto dall'Assemblea Provinciale, dura in carica per l'intero quadriennio olimpico.

13.2 - Al Fiduciario Provinciale ed al Consiglio Provinciale si applicano, in quanto compatibili, le norme fissate rispettivamente per il Fiduciario Regionale e per il Consiglio Regionale nei casi di decessi, dimissioni o decadenze.

13.3 - Il Fiduciario Provinciale, o in assenza il suo Vice o altro componente del Consiglio Provinciale appositamente delegato, partecipa di diritto alle riunioni del Comitato Provinciale FIDAL (laddove costituito), con il quale collabora ed al quale presenta le esigenze funzionali del Gruppo. Il Fiduciario Provinciale, in caso di mancata costituzione del Comitato Provinciale FIDAL, si rapporterà al Delegato Provinciale FIDAL.

13.4 - Il Fiduciario Provinciale propone l'omologazione dei primati e delle migliori prestazioni provinciali, controlla l'esattezza dei risultati nella loro stesura definitiva prima dell'inoltro degli stessi al Fiduciario Regionale.

13.5 - Il Fiduciario Provinciale è responsabile nei confronti degli Organi Nazionali e Regionali del G.G.G. della corretta applicazione di tutte le norme e disposizioni da essi emanate. Propone al Consiglio Provinciale la nomina di un Vice-Fiduciario scelto tra quanti compongono il Consiglio stesso, nel corso della prima seduta successiva alla sua elezione. Il Vice-Fiduciario sostituisce il Fiduciario in tutti i casi di sua assenza o impedimento temporaneo; in caso di impossibilità, le funzioni vengono svolte dal Componente della Consiglio Provinciale più anziano di tesseramento o, in subordine, di età.

13.6 - Il Fiduciario Provinciale promuove, con particolare riferimento al reclutamento ed all'aggiornamento dei Giudici del Gruppo provinciale, le iniziative per il miglioramento dell'attività tecnico-organizzativa nel territorio di propria competenza. Cura l'attività provinciale relativa alle pratiche del tesseramento, alla redazione dei prospetti statistici, alla convocazione delle giurie, provvede all'inoltro, agli organi competenti, dei verbali dei risultati delle manifestazioni. Riferisce alla Commissione Regionale eventuali problemi e segnala alla stessa i Giudici meritevoli di considerazione per l'attività svolta e per le qualità tecniche e comportamentali, eventualmente realizzando iniziative incentivanti a livello locale.

13.7 - Cura che presso la sede del Comitato provinciale FIDAL (ove costituito) o, in assenza, del G.G.G. provinciale vengano conservati comunicati, circolari e qualsiasi documento inerente l'attività del G.G.G..

Art. 14 - Il Fiduciario Locale .

- 14.1.- Il Fiduciario Locale può essere nominato tra i giudici della provincia aventi diritto a voto dalla Commissione Regionale G.G.G., su proposta del Fiduciario Provinciale, sulla base di particolari esigenze logistiche e di funzionalità territoriale.
- 14.2 - Il Fiduciario Locale attua, nella propria circoscrizione, in collaborazione con l'incaricato locale della FIDAL, ove esista, e d'intesa con il Fiduciario Provinciale le direttive della Commissione Regionale G.G.G..
- 14.3 - Il Fiduciario Locale dura in carica per l'intero quadriennio olimpico. Le sue dimissioni debbono essere comunicate alla Commissione Regionale ed al Fiduciario Provinciale.

Art. 15 – I commissari straordinari.

- 15.1 - Il Fiduciario Nazionale G.G.G., sentito l'organo di vertice della FIDAL territorialmente competente, potrà provvedere allo scioglimento e/o alla revoca degli Organi territoriali a livello regionale e provinciale, anche elettivi, con provvedimento motivato da adottarsi per gravi ed evidenti inefficienze e/o azioni contrarie alle funzioni ed all'attività del G.G.G. e/o per violazioni del presente regolamento, nominando un Commissario Straordinario ove non si sia già provveduto in sede locale secondo le procedure indicate nel presente Regolamento. Il Commissario Straordinario dovrà garantire la funzionalità del Gruppo locale fino all'elezione o alla nomina dell'Organo territoriale dichiarato decaduto o revocato e dovrà, entro i sessanta giorni successivi alla sua nomina, indire l'Assemblea Elettiva eventualmente necessaria per la ricostituzione dell'Organo.
- 15.2 - Il Commissario Straordinario dovrà avere, di norma, i requisiti richiesti per la nomina e/o l'elezione dell'organo che va a sostituire.

Art. 16 – La Commissione Tecnica Nazionale.

- 16.1 – La Commissione Tecnica Nazionale è una struttura di supporto all'attività del Fiduciario Nazionale e lo assiste nel compimento dei suoi compiti di governo e di gestione organizzativa del G.G.G. La Commissione Tecnica Nazionale è costituita dal Vice Fiduciario Nazionale e da un numero di componenti non superiore a cinque, scelti tra i giudici del ruolo nazionale e/o regionale e nominati dallo stesso Fiduciario Nazionale.
- 16.2 – La Commissione Tecnica Nazionale viene sciolta in caso di decadenza del Fiduciario che la ha costituita.

Art. 17 - I Gruppi Tecnici di Lavoro a livello Nazionale, Regionale e Provinciale.

- 17.1 - Nell'ambito del G.G.G. possono essere istituiti Gruppi Tecnici di Lavoro aventi funzioni di studio, di consultazione e di proposta su specifici argomenti di contenuto tecnico e/o organizzativo attinenti alla vita del Gruppo; della loro istituzione è data tempestiva comunicazione al Consiglio Nazionale G.G.G..

17.2 - La composizione, i responsabili, la durata, gli indirizzi, gli scopi e la regolamentazione di tali Gruppi di Lavoro sono determinati dal Fiduciario Nazionale. Analogamente possono procedere a livello locale il Fiduciario Regionale ed il Fiduciario Provinciale.

Art. 18 - Incompatibilità

18.1 - Per le incompatibilità si applicano le norme dello Statuto Federale.

Art. 19 – L’ufficio centrale del G.G.G.

19.1 - L’attività amministrativa, la tenuta degli atti (compresi i verbali delle riunioni del Consiglio Nazionale) e l’inoltro di tutte le necessarie comunicazioni sono assicurati da una specifica unità organizzativa FIDAL indicata dal Segretario Federale.

TITOLO III - I Giudici

Articolo 20 - I Giudici.

20.1 - I Giudici sono inquadrati nei seguenti Ruoli:

- 20.1.1 Ausiliari,
- 20.1.2 Provinciali,
- 20.1.3 Regionali,
- 20.1.4 Nazionali,
- 20.1.5 Internazionali.

20.2 - I giudici, all’atto dell’inquadramento, devono possedere, oltre a quelli previsti dallo Statuto Federale, i seguenti requisiti:

- essere cittadini italiani o, se stranieri, avere la residenza in Italia,
- non avere riportato condanne per delitto doloso,
- non essere stati assoggettati da parte del CONI, o di qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale, a squalifiche e/o inibizioni per periodi superiori ad un anno.

I requisiti per l’inquadramento indicati nel precedente comma devono essere conservati per tutta la durata della carriera.

Articolo 21 - I Giudici Ausiliari.

21.1 - I Giudici Ausiliari possono essere indicati direttamente dalle Società affiliate alla Federazione al momento dell’affiliazione, che ne garantiranno la loro competenza, compilando un apposito modulo. L’età minima richiesta è di 16 anni.

21.2 - Il G.G.G. utilizzerà gli Ausiliari nell’organizzazione delle manifestazioni, facendo ricoprire loro compiti “non giudicanti” nell’organigramma delle giurie.

21.3 - Il tesseramento per il primo anno è a titolo gratuito ed è effettuato direttamente dalle Società di riferimento dandone comunicazione al competente Fiduciario Provinciale G.G.G.

Articolo 22 - I Giudici Provinciali.

22.1 - Per ottenere la qualifica di Giudice Provinciale occorre:

- avere maturato 18 anni di età,
- presentare una domanda scritta di ammissione,
- avere frequentato, con regolarità e profitto, un breve corso teorico-pratico di qualificazione, indetto in sede provinciale, con cadenza annuale, secondo le apposite normative e gli indirizzi impartiti dalla Commissione Nazionale del G.G.G.

22.2 - Il Ruolo Provinciale è il primo livello che abilita il Giudice a giudicare il gesto atletico. Il corso che i candidati dovranno sostenere dovrà necessariamente tenere conto di tale aspetto.

22.3 - L'inquadramento nel Ruolo Provinciale è ratificato dalla Commissione Regionale.

22.4 - Il Fiduciario Provinciale, sentita la Commissione Regionale, potrà non effettuare il rinnovo del tesseramento al Giudice Provinciale che non abbia svolto un'adeguata attività in provincia e/o in regione nel corso dell'ultimo anno. Si terrà tuttavia conto dell'attività eventualmente prestata negli organi e/o organismi nazionali, regionali e provinciali del G.G.G.

Articolo 23 - I Giudici Regionali.

23.1 - Per ottenere la qualifica di Giudice Regionale occorre:

- essere tesserato da almeno un anno nel ruolo di Provinciale,
- presentare una domanda scritta di ammissione,
- avere frequentato, con regolarità e profitto, un corso teorico-pratico di qualificazione indetto e curato dalla locale Commissione Regionale, secondo normative ed indirizzi impartiti dal Fiduciario Nazionale G.G.G.,
- avere superato positivamente le prove di idoneità previste dal corso stesso.

23.2 - Tutti i Giudici Regionali dovranno essere in grado di giudicare tutte le specialità dell'atletica; il corso che i candidati dovranno frequentare dovrà necessariamente tenere conto di tale aspetto.

23.3 - L'inquadramento nel Ruolo Regionale è ratificato dal Fiduciario Nazionale su proposta della Commissione Regionale. Il mantenimento dell'inquadramento nel ruolo di Giudice Regionale è vincolato in modo obbligatorio alla partecipazione ai corsi di aggiornamento indetti e regolati dal Fiduciario Nazionale.

23.4 - La Commissione Regionale potrà, sentito il Fiduciario Provinciale competente, non effettuare il rinnovo del tesseramento al giudice Regionale che non abbia svolto un'adeguata attività in provincia e/o in regione nel corso dell'ultimo anno. Si terrà tuttavia conto dell'attività eventualmente prestata negli organi e/o organismi nazionali, regionali e provinciali del G.G.G.

Articolo 24 - I Giudici Nazionali.

24.1 - Per ottenere l'inquadramento a Giudice del Ruolo Nazionale occorre:

- avere maturato un'anzianità minima di 2 anni consecutivi nel Ruolo Regionale,
- avere prestato attività in provincia e regione in modo costante,
- aver frequentato il corso di preparazione specifico indetto dal Fiduciario Nazionale G.G.G. ed aver superato le relative prove d'idoneità. La preparazione che i giudici del Ruolo Nazionale dovranno conseguire e mantenere aggiornata è corrispondente a quella di primo livello per la I.A.A.F. (N.T.O.- T.O.E.C.S.), atta a ricoprire la funzione di Arbitro. Non è posto alcun limite d'età per la partecipazione ai corsi di qualificazione nazionale.

24.2 - L'inquadramento nel Ruolo Nazionale è disposto dal Fiduciario Nazionale.

24.3 - La Commissione Regionale, sentito il competente Fiduciario Provinciale, potrà richiedere al Fiduciario Nazionale di non effettuare il rinnovo del tesseramento al Giudice Nazionale che non abbia svolto un'adeguata attività in provincia ed in regione nell'ultimo anno. Si terrà tuttavia conto dell'attività eventualmente prestata negli organi e/o organismi nazionali, regionali e provinciali del G.G.G.

Articolo 25 - I Giudici Internazionali.

25.1 – Appartengono al ruolo dei Giudici Internazionali i giudici che hanno conseguito tale qualifica in seguito alla partecipazione a corsi indetti a tale scopo dalla E.A.A. o dalla I.A.A.F.

Articolo 26 – Specializzazioni.

26.1 - I Giudici inseriti nel ruolo Nazionale e/o Regionale possono conseguire l'iscrizione ad appositi albi di specializzazione Nazionali e/o Regionale partecipando ad appositi corsi e superando i previsti test di idoneità, così come disposto periodicamente dal Fiduciario Nazionale.

26.2 - Le specializzazioni sia per il ruolo Regionale che per il ruolo Nazionale sono definite dal Fiduciario nazionale in corrispondenza, di norma, a quelle previste dalla I.A.A.F.:

- Ufficiale Tecnico Organizzativo – U.T.O. (Delegato Tecnico/Direttore di Gara/ Direttore di Riunione)
- Giudice di Partenza;
- Giudice di Marcia;
- Ufficiale Tecnico di Corse “no stadia” - U.T.C.N.S..

26.3 - I giudici già presenti nei panels internazionali saranno ammessi d'ufficio ai rispettivi albi nazionali di specializzazione. La permanenza nell'albo di specializzazione dovrà essere confermata, fatto salvo quanto disposto per i Giudici internazionali al precedente comma 26.1, superando i test di idoneità previsti dallo stesso comma con cadenza non superiore a quattro anni.

Articolo 27 – Albi operativi.

- 27.1 – Prima dell'inizio di ciascun anno agonistico il Fiduciario Nazionale redige gli Albi operativi (sia generici che di specialità) in cui vengono inseriti i nominativi dei Giudici del ruolo nazionale. Le convocazioni faranno riferimento a tali Albi.
- 27.2 – Potranno essere inseriti negli Albi operativi i giudici che avranno superato le prove di idoneità previste da appositi corsi di aggiornamento indetti dal Fiduciario Nazionale; la frequenza a tali corsi non dovrà essere inferiore ad una volta ogni quattro anni.
- 27.3 – Il Fiduciario Nazionale esclude dagli Albi operativi i giudici che:
- 27.3.1. - ne abbiano fatto esplicita richiesta,
 - 27.3.2 - non abbiano dato prova di preparazione tecnica o di comportamento adeguati allo svolgimento del ruolo,
 - 27.3.3 - non abbiano frequentato con successo i corsi di aggiornamento previsti dal precedente 27.2,
 - 27.3.4 – non abbiano ripetutamente risposto positivamente alle convocazioni,
 - 27.3.5 – non abbiano fornito la dovuta collaborazione al proprio gruppo regionale di competenza purché ne sia stata data segnalazione da parte delle rispettive Commissioni regionali.
- 27.4 – Il Giudice escluso dagli Albi operativi può esservi inserito nuovamente a condizione che il Fiduciario Nazionale accerti che siano venute meno le condizioni della precedente esclusione elencate nel comma 27.3.

Articolo 28 – Mansioni ed elenchi speciali nazionali.

- 28.1 – Prima dell'inizio di ciascun anno agonistico il Fiduciario Nazionale redige gli elenchi speciali nazionali per particolari mansioni dell'attività giudicante previste dal R.T.I. come:
- misuratore di percorso,
 - direttore tecnico,
 - giudice al photofinish,
 - giudice addetto all'attività antidoping,
 - giudice addetto ai sistemi di rilevazione,
 - giudice addetto ai sistemi informatici,
 - giudice addetto al cronometraggio,
 - eventuali altre figure previste dal R.T.I..
- 28.2 - Negli elenchi speciali nazionali vengono inseriti i nominativi dei Giudici del ruolo nazionale che hanno frequentato i corsi istituiti allo scopo dal Fiduciario Nazionale, superandone i test di idoneità ovvero i giudici di tutti i ruoli ai quali il Fiduciario Nazionale riconosce particolari competenze e conoscenze tecniche specifiche per la mansione.
- 28.3 - Negli elenchi speciali nazionali vengono inseriti automaticamente i nominativi dei giudici che hanno conseguito la necessaria qualifica in seguito alla partecipazione a corsi indetti a tale scopo dalla E.A.A. o dalla I.A.A.F.
- 28.4 – Il Fiduciario regionale, sentito il parere della Commissione Regionale, può istituire elenchi speciali regionali con le stesse modalità impiegate per la redazione degli elenchi speciali nazionali.

TITOLO IV – Diritti e doveri

Articolo 29 – Tessera federale.

- 29.1 - Ai fini dell'ottenimento della qualifica di Giudice valgono le norme previste dallo Statuto Federale e dal Regolamento Organico. Ad ogni Giudice viene rilasciata apposita tessera federale.
- 29.2 - Tutti i giudici che intendono proseguire nell'attività hanno il dovere di chiedere il rinnovo annuale della stessa entro il termine e con le modalità stabilite dalle vigenti norme operative. I giudici che, non avendo rinnovato la tessera per uno o due anni consecutivi, intendono essere reintegrati nei ruoli di appartenenza lo saranno previo pagamento delle quote annuali pregresse ma senza incremento di anzianità. I giudici che non hanno rinnovato la tessera per tre o più anni consecutivi potranno essere reintegrati esclusivamente nel ruolo di giudice provinciale previo pagamento delle quote annuali pregresse e senza incremento di anzianità.

Articolo 30 – Diritti.

- 30.1 – I giudici, in ragione del loro ruolo istituzionale svolto in forma dilettantistica e basato sul volontariato, hanno diritto individualmente e come associati alla difesa della propria immagine ed onorabilità e ad ogni forma di tutela della persona che si renda necessaria, da parte della FIDAL in tutte le sue componenti, sia nei confronti di associati che di terzi.
- 30.2 – Il Giudice ha diritto a ricevere assistenza legale gratuita da parte della FIDAL in tutte le sedi giudiziarie per fatti ed atti derivanti dall'esercizio delle sue funzioni. Il Giudice ha inoltre diritto a godere di assicurazione contro tutti i rischi, anche per responsabilità civile verso terzi e per eventuali infortuni a sé stesso o a terzi connessi all'espletamento delle proprie funzioni, sia durante sia in itinere.
- 30.3 - Ulteriori diritti del Giudice sono:
- 30.1.1 - il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni di Giudice, secondo i limiti e le regole fissate dai competenti Organi Federali;
 - 30.1.2 - il riconoscimento di diarie, indennità anche a livello regionale, quando previste;
 - 30.1.3 - l'assegnazione di una copia del R.T.I.;
 - 30.1.4 - il riconoscimento di agevolazioni per assistere alle manifestazioni di Atletica Leggera che si svolgono in Italia, previa richiesta, se del caso, all'Organo o all'Ente organizzatore.
- 30.4 – I giudici che a giudizio degli organi competenti centrali o periferici svolgono un'attività adeguata, godranno dei seguenti ulteriori diritti:
- 30.4.1 - l'assegnazione della divisa prevista per il ruolo di appartenenza;
 - 30.4.2 - l'invio di copia delle pubblicazioni federali sia centrali che periferiche.
- 30.5 – La FIDAL fornisce il materiale per l'attività dei giudici ed assicura che l'impiego ed il trasporto di attrezzature speciali utilizzate dai Giudici avvenga in conformità alle normative vigenti.

Art. 31 – Benemerenze.

31.1 – Il G.G.G. assegna tre ordini di benemerenze, alle quali può accedere con menzione d'onore quel Giudice che, attraverso un lungo e costante periodo di attività, abbia dimostrato qualità tecniche e morali ineccepibili, abbia avuto continuità di prestazioni e sia in possesso di specifici requisiti, fissati nell'apposito Regolamento delle Onorificenze emanato dalla Federazione unitamente alle modalità per l'assegnazione. I giudici hanno inoltre la possibilità di accedere a tutti i riconoscimenti ed incentivi previsti dagli organi centrali e periferici della FIDAL.

Art. 32 - Doveri ed impegni.

32.1 – Il Giudice è tenuto a:

32.1.1 - osservare lo Statuto della FIDAL, il Regolamento del G.G.G. ed ogni altra norma o disposizione emanata dalla FIDAL o dal G.G.G.;

32.1.2 - improntare i rapporti con i colleghi e con le altre componenti della FIDAL a spirito di collaborazione, correttezza e riserbo, dimostrando in ogni circostanza moralità e rettitudine;

32.1.3 - controllare le manifestazioni di Atletica Leggera e collaborare al loro svolgimento, interpretando ed applicando il R.T.I. e ogni altro regolamento particolare con obiettività, imparzialità e “*bona fide*”;

32.1.4 - rispondere alle convocazioni degli organi preposti ed assolvere l'incarico cui viene destinato, salvo necessità contingenti, comunicando tempestivamente eventuali rinunce motivate da giustificato impedimento o causa di forza maggiore;

32.1.5 - utilizzare e conservare con cura e responsabilità le attrezzature ricevute in consegna e provvedere alla loro restituzione in caso di cessazione dell'attività o cambiamento di mansioni;

32.1.6 - fornire agli organi competenti eventuali osservazioni intese a perfezionare le normative vigenti ed a favorire la crescita del Gruppo;

32.1.7 - frequentare assiduamente le riunioni tecniche di aggiornamento e qualificazione previste a livello centrale e periferico;

32.1.8 - versare puntualmente la quota di tesseramento.

32.2 – Al Giudice è fatto divieto di:

32.2.1 – svolgere funzioni giudicanti in manifestazioni sportive di Atletica Leggera che non rientrano nell'attività organizzativa della FIDAL o che non sono da questa approvate;

32.2.2 - rilasciare dichiarazioni lesive dell'immagine del G.G.G. ed in generale della FIDAL, in pubblico ed in privato, a qualsiasi organo di informazione,;

32.2.3 - rilasciare qualsiasi altra dichiarazione relativa all'attività federale o del Gruppo senza la preventiva autorizzazione del Fiduciario Nazionale o delle Commissioni Regionali competenti per territorio;

32.2.4 - trattare, nell'ambito federale, qualsiasi argomento di carattere partitico-politico.

Art. 33 - Provvedimenti tecnici.

33.1 - Il giudice è soggetto a provvedimenti interni al G.G.G. per fatti squisitamente tecnici che, comunque, non coinvolgano rapporti con altri tesserati anche giudici, ferme restando le competenze degli Organi di Giustizia Federale in caso di illecito sportivo. In particolare, i provvedimenti tecnici interni al G.G.G. possono riguardare palesi inosservanze del

Regolamento Tecnico e/o delle manifestazioni, nonché violazioni a quanto previsto dall'articolo 32 del presente regolamento.

33.2 - Sono sanzioni interne al G.G.G.:

33.2.1 – il richiamo tecnico;

33.2.2 – il richiamo tecnico con diffida;

33.2.3 – la deplorazione;

33.2.4 – la sospensione dall'attività per un massimo di giorni 30.

33.3 - I provvedimenti di richiamo tecnico sono comminati per mancanze di entità lieve, non precedute da altre violazioni di identica fattispecie. I provvedimenti di richiamo tecnico con diffida sono comminati per mancanze di entità rilevante o, nel caso di mancanze di entità lieve, in presenza di recidiva specifica. I provvedimenti di deplorazione sono comminati in caso di recidiva specifica reiterata, nonché alla prima grave mancanza tecnica, salvo il deferimento agli Organi di Giustizia Federale per provvedimenti di maggiore gravità. I provvedimenti di sospensione dall'attività sono comminati per grave negligenza nell'espletamento delle proprie funzioni o per incapacità di grave entità. Il periodo di eventuale sospensione cautelare previsto al successivo comma 33.4 deve essere scomputato dal periodo di sospensione definitiva comminato dal Fiduciario Nazionale e/o dagli Organi della giustizia sportiva.

33.4 - Tutti i provvedimenti qui contemplati vengono presi dal Fiduciario Nazionale, anche su segnalazione dei Fiduciari Provinciali e/o Regionali, sulla base delle risultanze dei rapporti arbitrali e/o dei risultati della gara nel corso della quale si sono verificati gli episodi contestati. I provvedimenti tecnici di competenza del G.G.G. sono comunicati per iscritto al giudice o ai giudici interessati. Avverso a tali provvedimenti può essere interposto ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento, avanti ad un Collegio Tecnico composto da tre Giudici Nazionali, di provata esperienza, eletti dal Consiglio Nazionale ogni biennio tra quanti non fanno parte degli Albi Operativi. I componenti possono essere confermati per non più di due volte.

33.5 - Il Fiduciario Nazionale può disporre la sospensione cautelare dall'attività nei confronti del Giudice a carico del quale siano state segnalate gravi carenze tecniche o sia stata avviata la procedura disciplinare presso i competenti Organi Federali.

33.6 - I provvedimenti possono incidere, in relazione alla loro gravità, su tutte le valutazioni, sui corsi di qualificazione, sui riconoscimenti, sugli incentivi, sulle benemerienze, eccetera.

TITOLO V - Modifiche al regolamento e norme di attuazione

Art. 34 - Approvazione e variazioni.

34.1 – Il presente regolamento è deliberato dal Consiglio Federale, che è preposto ad apportarvi modifiche e/o ad introdurre norme di propria iniziativa o su proposta degli organi del G.G.G. Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione della Giunta Nazionale del CONI.

34.2 - Il Fiduciario Nazionale all'entrata in vigore del presente regolamento predisporrà le norme transitorie eventualmente necessarie per la sua prima attuazione.

34.5 - Le limitazioni introdotte dal presente regolamento in tema di limite dei mandati non hanno efficacia retroattiva.

Approvato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. con delibera n.351 del 21.10.09
